



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 ottobre 2020
(OR. en)

12189/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0308 (NLE)**

PECHE 338

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	27 ottobre 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 668 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 668 final.

All.: COM(2020) 668 final



Bruxelles, 27.10.2020
COM(2020) 668 final

2020/0308 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (il "regolamento di base") fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'introduzione di strategie di gestione a lungo termine. I piani pluriennali per il Mare del Nord¹ e per le acque occidentali² sono stati adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente proposta contiene possibilità di pesca che l'Unione stabilisce in modo autonomo. Tuttavia essa comprende anche possibilità di pesca definite nel quadro di consultazioni bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio di stabilità relativa.

Pertanto la presente proposta riguarda, oltre agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente:

- gli stock condivisi, ossia gli stock che sono gestiti congiuntamente con il Regno Unito nel Mare del Nord e nelle acque nordoccidentali, con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o nell'ambito delle consultazioni degli Stati costieri che fanno parte della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
- le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione "pm" (*pro memoria*). Ciò si deve al fatto che:

- il parere relativo ad alcuni stock non è disponibile al momento in cui è adottata la proposta, o
- alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, o

¹ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

- i dati relativi ad alcuni stock delle acque groenlandesi, agli stock condivisi o alle possibilità di pesca scambiate con paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con la Groenlandia e con i paesi terzi interessati.

Il periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso UE-Regno Unito scade alla fine del 2020, data oltre la quale il Regno Unito ha dichiarato di non essere interessato a una proroga ulteriore. Gli stock per i quali la Commissione dovrà condurre consultazioni con il Regno Unito sulle quote dei contingenti per le possibilità di pesca per il 2021 e il 2022 sono pertanto presentati come "*pro memoria*", in attesa dell'esito dei negoziati in corso riguardanti la cooperazione relativa a tali stock, e in particolare le possibilità di pesca, le quote dei contingenti e l'accesso alle acque del Regno Unito.

Approccio adottato per la fissazione delle possibilità di pesca

Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della sua comunicazione annuale: "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021 (COM(2020) 248), di seguito la "comunicazione". La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici disponibili e illustra il processo di fissazione delle possibilità di pesca.

In risposta alla richiesta della Commissione, il 30 giugno 2020 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri annuali su diversi stock ittici oggetto della presente proposta.

I pareri scientifici formulati dal CIEM dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento (le cosiddette "tabelle degli scenari di cattura"). In presenza di dati sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vanno sotto il nome di "pareri MSY". Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all'attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati³.

Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.

Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013

L'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base della PCP è stato introdotto progressivamente dal 2015 al 2019. A partire dal 1° gennaio 2019 esso si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura. Sono applicabili deroghe all'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono piani specifici in materia di rigetti, i quali autorizzano quantitativi limitati di rigetti sulla base di esenzioni de minimis o di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

³ Si veda in particolare il documento "General Context of ICES Advice" consultabile all'indirizzo seguente:
http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2018/2018/Introduction_to_advice_2018.pdf

Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta delle possibilità di pesca deve riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità di altre disposizioni pertinenti, vale a dire l'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio di stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).

Pertanto, per tenere conto della piena attuazione dell'obbligo di sbarco, la Commissione propone TAC sulla base dei pareri relativi alle catture e non, come in passato, dei pareri relativi agli sbarchi. I contingenti dell'Unione proposti tengono conto del fatto che in base alle deroghe istituite vi saranno rigetti di quantitativi limitati, che non saranno quindi sbarcati e imputati ai contingenti. Tali quantitativi sono quindi detratti dai contingenti dell'Unione.

Flessibilità interannuale

Si deve infine tener conto dei legami tra il regolamento di base della PCP e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Più recentemente, un altro meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si possono applicare in aggiunta alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

La flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva inferiore al B_{lim} .

Misure relative all'anguilla

La Commissione propone di mantenere la serie di misure relative all'anguilla.

Misure relative alla spigola

Le misure per la spigola saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM previa analisi esaustiva di tale parere.

Livelli dei TAC proposti e spiegazione

Al momento dell'adozione del piano pluriennale per le acque occidentali la Commissione ha dichiarato che, qualora proponga di fissare TAC che si discostino di oltre il 20 % dal livello dei TAC fissati in precedenza, tali casi saranno elencati nella relazione della proposta della Commissione, presentando, se del caso, le motivazioni alla base delle variazioni dei TAC. La Commissione ha deciso di fornire tali informazioni per tutti i TAC inclusi nella sua proposta. A differenza degli anni precedenti, i TAC proposti per il 2021 per gli stock che non sono condivisi con i paesi terzi seguono la stessa metodologia applicata per gli stock condivisi: il quantitativo *de minimis* non è detratto dal TAC, ma all'atto della fissazione del contingente

dell'Unione. Ai fini di un corretto raffronto con il 2020, per questi stock la variazione basata sul livello del contingente dell'Unione è indicata nella colonna "Modifica del TAC proposta rispetto al 2020".

TAC	Nome della zona marina	TAC proposto per il 2021	Modifica del TAC proposta rispetto al 2020*	Spiegazione
Rana pescatrice nelle zone 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	Parte meridionale del Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	3 672	-12,5 %	Il TAC comprende due specie di rana pescatrice, una con parere MSY e un'altra con parere precauzionale. La Commissione propone di fissare il TAC in linea con i pareri scientifici, combinando i dati dei pareri scientifici e assegnando al TAC una percentuale stabilita. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo <i>de minimis</i> .
Nasello nelle zone 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	Parte meridionale del Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	7 825	-12,7 %	La Commissione propone di ridurre il TAC in linea con il parere scientifico. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo <i>de minimis</i> .
Suri/sugarelli nella zona 9	Acque portoghesi	128 627	+5,3 %	La Commissione propone di aumentare il TAC del 10 % in linea con il parere del CIEM per il valore MSY. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo <i>de minimis</i> .
Lepidorombi nelle zone 8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	Parte meridionale del Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2 158	-10,8 %	Il TAC comprende due specie. La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere MSY per entrambe le specie. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo <i>de minimis</i> .
Scampo nella zona 8c	Parte meridionale del Golfo di Biscaglia	2,4	-11,1 %	La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere del CIEM per la pesca ricognitiva nelle unità funzionali 25 e 31.
Passera di mare nel Kattegat	Kattegat	719	-69,4 %	La Commissione propone di fissare il TAC al livello del valore MSY, in linea con il parere del CIEM. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo <i>de minimis</i> .
Passera di mare nelle zone 7b e 7c	Ovest dell'Irlanda e Porcupine Bank	19	-74 %	La Commissione propone di ridurre il TAC in linea con il parere scientifico.

TAC	Nome della zona marina	TAC proposto per il 2021	Modifica del TAC proposta rispetto al 2020*	Spiegazione
Passera di mare nelle zone 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	155	-43,7 %	La Commissione propone di ridurre il TAC in linea con il parere scientifico.
Merluzzo giallo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e	Golfo di Biscaglia (settentrionale, centrale, mare aperto) e ovest del Golfo di Biscaglia	1 037	-30,0 %	La Commissione propone di ridurre il TAC del 30 % sulla base del parere scientifico.
Merluzzo giallo nella zona 8c	Parte meridionale del Golfo di Biscaglia	166	-20,0 %	La Commissione propone di ridurre il TAC del 20 % sulla base del parere scientifico.
Merluzzo giallo nelle zone 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	Acque portoghesi e fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	203	-20,0 %	La Commissione propone di ridurre il TAC del 20 % sulla base del parere scientifico.
Sogliola nella zona 3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24	Skagerrak, Kattegat	596	+11,8 %	La Commissione propone di aumentare il TAC del 12 % in linea con il parere scientifico per il valore MSY.
Sogliola nelle zone 7b e 7c	Ovest dell'Irlanda e Porcupine Bank	34	-20 %	La Commissione propone di ridurre il TAC del 20 % sulla base del parere scientifico.
Sogliola nelle zone 8a e 8b	Golfo di Biscaglia (settentrionale e centrale)	3 483	-8,4 %	La Commissione propone di fissare il TAC in linea con il parere scientifico per il valore MSY. All'atto della fissazione del contingente dell'Unione è stato detratto un quantitativo <i>de minimis</i> .
Sogliola nelle zone 8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	Golfo di Biscaglia (meridionale e mare aperto), ovest del Golfo di Biscaglia, acque portoghesi, fondali delle Azzorre; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	502	-41,5 %	Lo stock di sogliola è classificato come stock bersaglio nel piano pluriennale per le acque occidentali. La Commissione propone di ridurre il TAC in linea con il parere scientifico.

* Per i TAC oggetto di una detrazione *de minimis*, il raffronto è effettuato sulla base dei contingenti dell'Unione.

- **Soppressione dei TAC non limitativi che presentano un basso tasso di utilizzo**

Alcuni TAC non limitano le catture da diversi anni, in quanto i modelli di pesca sono cambiati. La Commissione propone che non vengano più fissati TAC per gli stock e le zone per i quali non si prevedono variazioni dei modelli di pesca e in cui la soppressione del TAC comporta un rischio modesto di sovrasfruttamento.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base, provvedono a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che ritengono opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Strumento proposto: regolamento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di introdurre le modifiche necessarie per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

- a) **Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti**

La Commissione ha consultato i portatori di interessi (in particolare tramite i consigli consultivi - CC) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021".

Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 def.), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).

- b) **Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione**

Le risposte alla succitata comunicazione della Commissione rispecchiano i pareri espressi dai portatori di interessi sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo allo stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate. Tali risposte sono state prese in considerazione dalla Commissione all'atto di formulare la proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, come già indicato la Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali del CIEM e sono formulati conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione.

L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, che dispone che "deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock". Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già osservato, per alcuni stock sono effettivamente disponibili informazioni sui livelli di rendimento massimo sostenibile. Tra questi figurano stock molto importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.

Le possibilità di pesca per gli stock bersaglio del Mare del Nord e delle acque occidentali devono essere fissate sulla base dei piani pluriennali pertinenti, che definiscono intervalli di mortalità compatibili con l' F_{MSY} e offrono pertanto, a determinate condizioni, un certo grado di flessibilità. Il CIEM è stato invitato a formulare pareri che consentano di valutare la necessità e la possibilità di ricorrere a tale flessibilità. L'intervallo superiore dei valori F_{MSY} è utilizzato per proporre TAC solo se, sulla base dei pareri scientifici, la fissazione di possibilità di pesca conformemente agli intervalli F_{MSY} è necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti

nel pertinente piano pluriennale nel caso della pesca multispecifica, o per evitare danni gravi a uno stock a seguito di dinamiche intraspecie o interspecie, o ancora per limitare forti fluttuazioni da un anno all'altro. Nei casi in cui la biomassa dello stock sia inferiore ai punti di riferimento previsti nel piano, le possibilità di pesca devono essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente tenendo conto della riduzione della biomassa dello stock.

La realizzazione dell'obiettivo dell'MSY può richiedere in alcuni casi una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri MSY, ove disponibili. In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca, i TAC proposti sulla base dei pareri MSY corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'obiettivo dell'MSY nel 2021. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione "Verso una pesca più sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2021".

Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi il parere del CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti.

Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze) i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per taluni stock i pareri sono utilizzati per l'attuazione dei piani di gestione.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

La proposta mira a evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine e, previo parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP, tiene quindi conto delle iniziative dei portatori di interessi e dei consigli consultivi. Inoltre la proposta di riforma della PCP è stata debitamente elaborata dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente alle norme vigenti della politica comune della pesca.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ impone l'adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che le possibilità di pesca siano fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, è opportuno che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (4) È pertanto opportuno che il totale ammissibile di catture (TAC) sia stabilito, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
- (5) A norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco è pienamente applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2019 e tutte le specie soggette a limiti di cattura devono essere sbarcate. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del

⁴ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

regolamento (UE) n. 1380/2013, quando si applica l'obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco nella forma di specifici piani in materia di rigetti.

- (6) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di specie soggette all'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Le possibilità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per le catture totali (anziché sul valore raccomandato per le catture desiderate). È opportuno che i quantitativi che, in via eccezionale, possono continuare a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali.
- (7) Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette "specie a contingente limitante" (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* - MSY), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione.
- (8) Per ridurre le catture degli stock per i quali sono fissati TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili. È inoltre opportuno istituire misure tecniche e di controllo strettamente connesse alle possibilità di pesca al fine di evitare rigetti illeciti.
- (9) Conformemente al piano pluriennale per le acque occidentali stabilito nel regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca, in linea con gli intervalli F_{MSY} di cui all'articolo 2 di tale regolamento, devono essere raggiunti quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento e sono successivamente mantenuti all'interno degli intervalli F_{MSY} , conformemente all'articolo 4 di tale regolamento. Pertanto, la mortalità complessiva per pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b dovrebbe essere stabilita in linea con l'MSY, tenuto conto delle catture della pesca commerciale e ricreativa e includendo i rigetti (3 108 tonnellate complessive, secondo il parere del CIEM). Gli Stati membri devono

⁵ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

adottare le misure appropriate per fare in modo che la mortalità per pesca delle loro flotte e dei loro pescatori dediti alla pesca ricreativa non superi il valore F_{MSY} , come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472.

- (10) È inoltre opportuno continuare ad applicare le misure relative alla pesca ricreativa della spigola, tenendo conto del notevole impatto di tale attività sugli stock interessati. Nel rispetto dei limiti indicati nel parere scientifico, è opportuno continuare ad applicare i limiti di cattura in numero di esemplari. Considerate l'insufficiente selettività e la probabilità che sia catturato un numero di esemplari superiore ai limiti fissati, è opportuno escludere le reti fisse. Tenuto conto delle circostanze ambientali, sociali ed economiche, e in particolare della dipendenza dei pescatori commerciali da tali stock nelle comunità costiere, tali misure relative alla spigola offrirebbero un giusto equilibrio tra gli interessi dei pescatori che praticano la pesca commerciale e quelli dei pescatori che praticano la pesca ricreativa. In particolare, tali misure consentirebbero ai pescatori dediti alla pesca ricreativa di praticare le loro attività di pesca tenendo conto dell'impatto esercitato su detti stock.
- (11) Per quanto riguarda lo stock di anguilla (*Anguilla anguilla*), il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Inoltre, la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 che stabilisce misure di gestione dell'anguilla nel Mediterraneo. È opportuno mantenere condizioni di parità in tutta l'Unione e quindi mantenere anche per le acque dell'Unione della zona CIEM, come pure le acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi per tutte le attività di pesca dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale. Poiché il periodo di chiusura delle attività di pesca dovrebbe essere conforme agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio⁶ e ai modelli temporali di migrazione dell'anguilla, per le acque dell'Unione della zona CIEM è opportuno fissare tale periodo tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022.
- (12) Per alcuni anni, determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. Tale trattamento specifico trovava la sua ragione d'essere nel cattivo stato di conservazione di tali stock ed era basato sull'ipotesi che, a motivo degli elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non avrebbero determinato un aumento dei tassi di mortalità per pesca e avrebbero giovato alla conservazione di tali specie. A decorrere dal 1° gennaio 2019, tuttavia, le catture di tali specie devono essere sbarcate, a meno che non rientrino in una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della PCP. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone considerate.
- (13) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che i TAC di stock soggetti a specifici piani pluriennali siano fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

⁶ Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

- (14) Il piano pluriennale per il Mare del Nord è stato istituito dal regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ed è entrato in vigore nel 2018. Il piano pluriennale per le acque occidentali è entrato in vigore nel 2019. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati nell'articolo 1 di tali piani siano fissate conformemente agli obiettivi (intervalli F_{MSY}) e alle misure di salvaguardia in base alle condizioni ivi previste. Gli intervalli F_{MSY} sono stati definiti nei pertinenti pareri del CIEM. Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno che le possibilità di pesca per gli stock oggetto di catture accessorie siano fissate conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei piani pluriennali.
- (15) Conformemente all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del piano stesso è al di sotto del B_{lim} , devono essere adottate ulteriori misure correttive per assicurare un rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quello in grado di produrre l' MSY . In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione della pesca mirata dello stock in questione e una riduzione adeguata delle possibilità di pesca per tali stock e/o altri stock nelle attività di pesca.
- (16) È opportuno che i TAC per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo siano fissati conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (17) Il 17 dicembre 2018 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico relativo alla flessibilità tra zone per i suri/sugarelli (*Trachurus* spp.) tra le divisioni CIEM 8c e 9a. Il CIEM ha raccomandato che la flessibilità tra zone tra questi due stock non superi la differenza tra il livello di catture corrispondente a una mortalità per pesca di $F_{p,05}$ e il TAC fissato. Inoltre è opportuno che non vi sia alcun trasferimento di TAC verso uno stock avente una biomassa riproduttiva al di sotto del limite minimo (B_{lim}). Secondo le condizioni stabilite nel parere scientifico, è opportuno che per il 2021 la flessibilità tra zone (condizione speciale) per i suri/sugarelli tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c sia fissata al [10 %].
- (18) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, è opportuno che le misure di gestione e i livelli dei TAC seguano l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti le attività di pesca multispecifica.
- (19) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁹ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il

⁷ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

⁸ [Regolamento \(UE\) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento \(CE\) n. 302/2009 del Consiglio](#) (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).

⁹ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applica l'articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base allo stato biologico degli stock. Nel 2014, in forza dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è stato introdotto un ulteriore meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere lo stato biologico degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (20) È opportuno che la flessibilità interannuale a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sia esclusa qualora la sua applicazione rischi di compromettere il conseguimento degli obiettivi della PCP, in particolare per gli stock con biomassa riproduttiva al di sotto del B_{lim} .
- (21) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della PCP.
- (22) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2021 conformemente agli articoli 5, 6, 7 e 9 nonché all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1627.
- (23) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.
- (24) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. È quindi opportuno che le possibilità di pesca per tali specie siano totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (25) Alla 12^a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Manila dal 23 al 28 ottobre 2017, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II di tale convenzione. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
- (26) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁰, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

- (27) Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicereello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2021, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.
- (28) [Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia¹¹ e le Isole Fær Øer¹², l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali partner. Secondo la procedura prevista nell'accordo e nel protocollo sulle relazioni in materia di pesca con la Groenlandia¹³, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2021. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento. *Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo le consultazioni internazionali pertinenti*]
- (29) Il TAC dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 lascia impregiudicata la posizione dell'Unione sulla quota appropriata dell'Unione in questo tipo di pesca.
- (30) [Nella riunione annuale del 2019, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) non è stata in grado di adottare misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno fissare i TAC per tali stock, in linea con le posizioni espresse dall'Unione in sede di NEAFC. *Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della NEAFC*]
- (31) [Nella riunione annuale del 2017, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha convenuto che, nel 2018 e nel 2019, l'ICCAT possa ripartire le riserve di tonno rosso non assegnate per il 2019 e il 2020, considerando in particolare le esigenze delle parti contraenti dell'ICCAT e delle parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) costiere in via di sviluppo nelle loro attività di pesca artigianale. Detta ripartizione è stata concordata durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 dell'ICCAT (Madrid, marzo 2018) sulla base, per quanto riguarda le possibilità di pesca assegnate all'Unione, delle informazioni ricevute da tre Stati membri: Grecia, Spagna e Portogallo. L'Unione ha quindi ottenuto ulteriori possibilità di pesca specifiche pari a 87 tonnellate per il 2019 e a 100 tonnellate per il 2020, destinate all'utilizzo da parte di flotte artigianali dell'Unione in talune regioni dell'Unione. Tale assegnazione di possibilità di pesca all'Unione è stata approvata dall'ICCAT nelle sue riunioni annuali del 2018 e del 2019. I parametri fissati dal Consiglio per stabilire un criterio di ripartizione per il 2019 tra Grecia, Spagna e Portogallo restano validi per il 2020. *Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT*]

¹¹ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

¹² Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

¹³ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da detto accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).

- (32) [È opportuno attuare nel diritto dell'Unione la raccomandazione ICCAT 16-05, che ha ridotto il TAC per il pesce spada del Mediterraneo per il 2020. Come già avviene per lo stock di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT siano soggette ai limiti di cattura adottati dall'ICCAT. *Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT*]
- (33) [Nella riunione annuale del 2019, l'ICCAT ha concordato per la prima volta un TAC per la verdesca dell'Atlantico settentrionale catturata nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT nonché il criterio di ripartizione. Le possibilità di pesca per tale stock dovrebbero quindi essere assegnate agli Stati membri. Inoltre, l'ICCAT ha concordato un TAC non assegnato per la verdesca dell'Atlantico meridionale catturata nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT. Sono stati infine ripartiti, tra le parti contraenti, limiti annuali di sbarco per gli stock di marlin blu e marlin bianco/pesce lancia nell'Oceano Atlantico. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. *Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale dell'ICCAT*]
- (34) [Nella riunione annuale del 2019, le parti della Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) hanno adottato limiti di cattura per le specie bersaglio e per le catture accessorie per il periodo dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2020 è opportuno tenere conto dello sfruttamento dei contingenti nel corso del 2019. *Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCAMLR*]
- (35) [Nella riunione annuale del 2019, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato nuovi limiti di cattura per il tonno albacora (*Thunnus albacares*) che non incidono sui limiti di cattura dell'Unione nell'ambito della IOTC. Ha tuttavia ridotto le possibilità di utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) e di navi d'appoggio. Sono state adottate misure relative alla conservazione dei mobulidi. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. *Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della IOTC*]
- (36) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 25 al 29 gennaio 2021. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
- (37) [Nella riunione annuale del 2017, la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020. Tale misura non è stata riveduta nella riunione annuale del 2019 ed è quindi opportuno che continui a essere attuata nel diritto dell'Unione. *Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della IATTC*]
- (38) [Nella riunione annuale del 2019, la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT) ha confermato il TAC per il tonno australe per il periodo 2018-2020, adottato nella riunione annuale del 2016. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. *Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della CCSBT*]
- (39) [Nella riunione annuale del 2019, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO) ha adottato TAC per le principali specie che rientrano nel suo ambito di competenza. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. *Questo*

considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della SEAFO]

- (40) [Nella riunione annuale del 2019, la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha mantenuto le misure di conservazione e di gestione adottate in precedenza. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione. *Questo considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale della WCPFC]*
- (41) Nella 42^a riunione annuale del 2020, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2021 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone da 1 a 4 della zona della convenzione NAFO. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (42) [In occasione della 6^a riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) svoltasi nel 2019 sono state adottate misure di conservazione e di gestione per gli stock contemplati dall'accordo. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. *Questi considerando e le disposizioni pertinenti saranno aggiornati dopo la riunione annuale del SIOFA]*
- (43) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in due note verbali alla Norvegia in data 25 ottobre 2016 e 24 febbraio 2017. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatorie che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2021. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
- (44) Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese¹⁴, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
- (45) Poiché talune disposizioni devono essere applicate in modo continuativo, e per evitare incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2021 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022, è opportuno che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura di cui al presente regolamento continuino ad applicarsi all'inizio del 2022, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.
- (46) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'autorizzazione, concessa a ciascuno Stato membro, di gestire lo sforzo di pesca che

¹⁴ Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55).

gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

- (47) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda la concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché per la definizione di fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (48) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2021, e di talune disposizioni riguardanti regioni specifiche, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (49) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2020, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
- (50) È opportuno che le possibilità di pesca siano utilizzate nel pieno rispetto del diritto dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

¹⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- a) i limiti di cattura per il 2021 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2022;
- b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2021, ad eccezione dei limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II che si applicheranno dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022;
- c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 30 novembre 2021 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
- d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 30 per i periodi del 2020 e del 2021 indicati in tale articolo.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
 - a) pescherecci dell'Unione;
 - b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
- 2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
- b) "pesca ricreativa": attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- c) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- d) "totale ammissibile di catture" (TAC):
 - i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno a partire da ciascuno stock;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;
- e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) "valutazione analitica": valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

- g) "dimensione di maglia": la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶;
- h) "registro della flotta peschereccia dell'Unione": il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- i) "giornale di pesca": il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- j) "boa strumentale": una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;
- k) "boa operativa": qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o DCP derivante, che trasmette posizioni e qualsiasi altra informazione disponibile, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4 *Zone di pesca*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone:

- a) "zone CIEM" (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷;
- b) "Skagerrak": la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) "Kattegat": la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) "unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
 - 53° 30' N 15° 00' O,
 - 53° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 13° 00' O,

¹⁶ Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

- 51° 00' N 13° 00' O;
 - 51° 00' N 15° 00' O;
- e) "unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 00' N 9° 00' O;
 - 43° 00' N 10° 00' O;
 - 43° 30' N 10° 00' O;
 - 43° 30' N 9° 00' O;
 - 44° 00' N 9° 00' O;
 - 44° 00' N 8° 00' O;
 - 43° 30' N 8° 00' O;
- f) "unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 00' N 8° 00' O;
 - 43° 00' N 10° 00' O;
 - 42° 00' N 10° 00' O;
 - 42° 00' N 8° 00' O;
- g) "unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a": la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 42° 00' N 8° 00' O;
 - 42° 00' N 10° 00' O;
 - 38° 30' N 10° 00' O;
 - 38° 30' N 9° 00' O;
 - 40° 00' N 9° 00' O;
 - 40° 00' N 8° 00' O;
- h) "unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a": la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione 9a;
- i) "unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c": la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:
- 43° 30' N 6° 00' O;

- 44° 00' N 6° 00' O;
 - 44° 00' N 2° 00' O;
 - 43° 30' N 2° 00' O;
- j) "Golfo di Cadice": la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48" O;
- k) "zona della convenzione CCAMLR" (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio¹⁸;
- l) "zone Copace" (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹;
- m) "zona della convenzione IATTC" (Commissione interamericana per i tonnid tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica²⁰;
- n) "zona della convenzione ICCAT" (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico²¹;
- o) "zona di competenza della IOTC" (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano²²;
- p) "zone NAFO" (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²³;

¹⁸ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

¹⁹ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

²⁰ Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnid tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

²¹ L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

²² L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

²³ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

- q) "zona della convenzione SEAFO" (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale²⁴;
- r) "zona dell'accordo SIOFA" (accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale²⁵;
- s) "zona della convenzione SPRFMO" (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale²⁶;
- t) "zona della convenzione WCPFC" (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale²⁷;
- u) "acque d'altura del Mare di Bering": la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
- v) "zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC": la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
- longitudine 150° O,
 - longitudine 130° O,
 - latitudine 4° S,
 - latitudine 50° S.

²⁴ Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

²⁵ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

²⁶ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

²⁷ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non dell'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a pescare, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato V, parte A, del presente regolamento e delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸ e alle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock figurano nell'allegato I.
2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:
 - a) sono conformi ai principi e alle norme della PCP, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock; e
 - b) consentono:
 - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock in linea, il più verosimilmente possibile, con l'MSY; o
 - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3. Entro il 15 marzo 2021 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
 - a) i TAC adottati;
 - b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

²⁸ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

- c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono conservate a bordo o sbarcate unicamente se:
 - a) sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
 - b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1. Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), gli aspetti tecnici dei diritti e degli obblighi connessi all'allegato II per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e sono definiti nell'allegato II.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato, in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella divisione CIEM 7e. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può assegnare allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 in cui una nave può essere presente nella divisione CIEM 7e sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Tale assegnazione è effettuata sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 9

Misure relative alla pesca ricreativa della spigola nel Golfo di Biscaglia

Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e conservati al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. Il presente paragrafo non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole. Il presente paragrafo lascia impregiudicate misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 10

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione della zona CIEM

È vietata ogni attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa dell'anguilla nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nelle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione per un periodo di tre mesi consecutivi che deve essere stabilito da ciascuno Stato membro tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo stabilito entro il 1° giugno 2021.

Articolo 11

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) le riassegnazioni effettuate a norma degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403 del Consiglio;
 - d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 16 del presente regolamento.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico figurano nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1. Le navi dell'Unione operanti nel Kattegat con reti a strascico (codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX e PTB) con una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

- a) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;
 - b) una griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separa i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;
 - c) un pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;
 - d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenta caratteristiche tecniche che consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %, se è l'unico attrezzo che la nave ha a bordo.
2. Le navi dell'Unione che partecipano a un progetto di uno Stato membro interessato e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo in conformità dell'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco di tali navi.

Articolo 13
Specie vietate

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle specie seguenti:
- (a) razza stellata (*Raja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
 - (b) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6;
 - (c) sagri (*Centrophorus squamosus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - (d) squalo portoghese (*Centroscyrnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - (e) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - (f) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - (g) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
 - (h) sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
 - (i) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

- (j) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;
 - (k) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
 - (l) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
 - (m) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;
 - (n) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;
 - (o) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 14
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati e dello sforzo di pesca per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Capo II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 15
Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi figura nell'allegato V, parte A.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro ("scambio di contingenti") nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione comporta anche un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non deve essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale figura nell'allegato V, parte A, del presente regolamento.

Capo III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 16

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro ("Stato membro interessato") può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione esprime quindi senza ritardo il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla parte contraente interessata dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP in questione, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2022 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di una ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

[Le sezioni da 2 a 10 seguenti saranno aggiornate dopo le riunioni annuali pertinenti delle ORGP]

SEZIONE 2

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 17

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di pescherecci con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 3.
4. Il numero di pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 5.
6. La capacità totale di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 6.
7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio²⁹ è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.
8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto figura nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 18

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati, figuranti nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

²⁹ Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

Articolo 19

Squali

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) catturati nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

SEZIONE 3

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Articolo 20

Notifiche di pesca esplorativa dell'austromerluzzo

Gli Stati membri possono partecipare, nel 2020, alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo (*Dissostichus spp.*) con palangari nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alla suddetta attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR, a norma degli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, entro il 1° giugno 2020.

Articolo 21

Limiti alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo

1. La pesca dell'austromerluzzo durante la campagna di pesca 2019-2020 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di navi che figurano nell'allegato VII, tabella A, per le specie, i TAC e i limiti per le catture accessorie che figurano nella tabella B di tale allegato.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di novellame e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca dell'austromerluzzo sono rilasciate vive.
3. Ove opportuno, la pesca praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
4. La pesca si svolge in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca, se consentita a norma dell'articolo 20, è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 22

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2020-2021

1. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2020-2021 ne danno notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2020 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2020.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
 - a) dati completi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
 - b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR dei pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

SEZIONE 4

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Articolo 23

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnid tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.
5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 24

DCP derivanti e navi d'appoggio

1. I DCP derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.
2. I pescherecci a cianciolo non seguono contemporaneamente più di 300 boe operative.
3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Un peschereccio a cianciolo non dispone mai di più di 500 boe strumentali (boe in deposito e operative).
4. Il numero massimo di navi d'appoggio corrisponde a due navi d'appoggio per almeno cinque pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Tale disposizione non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.
5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.
6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Articolo 25

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 26

Mobulidi

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi

Manta e Mobula), salvo per i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza (nel caso in cui il pesce catturato venga consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori).

In deroga a quanto disposto nel primo comma, i mobulidi catturati involontariamente durante attività di pesca artigianale (diverse dalla pesca con palangari o di superficie, in particolare con ciangioli, lenze e canne, reti da imbrocco, lenze a mano e lenze al traino, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC) possono essere sbarcati per essere destinati esclusivamente al consumo locale.

2. Tutti i pescherecci, diversi da quelli che effettuano pesca di sussistenza, rilasciano immediatamente vivi e indenni, nella misura del possibile, i mobulidi non appena questi sono individuati nella rete, all'amo o sul ponte, e in modo da recare il minor danno possibile agli esemplari catturati.

SEZIONE 5

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Articolo 27 *Pesca pelagica*

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2020 a un livello totale di 78 600 tonnellate di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3. Le possibilità di pesca che figurano nell'allegato IH possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, al più tardi entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni dei sistemi di controllo dei pescherecci, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, ai fini della trasmissione di tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 28 *Pesca di fondo*

1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2020 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non esercitano attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Articolo 29
Pesca esplorativa

1. Gli Stati membri possono partecipare alla pesca esplorativa dell'austromerluzzo (*Dissostichus* spp.) con palangari nella zona della convenzione SPRFMO nel 2020 solo se la SPRFMO ha approvato la loro domanda relativa a tale pesca che includa un piano delle operazioni di pesca e l'impegno ad attuare un piano di raccolta dati.
2. La pesca si svolge esclusivamente nei blocchi di ricerca specificati dalla SPRFMO. La pesca è vietata a profondità inferiori a 750 metri e superiori a 2 000 metri.
3. Il TAC è stabilito nell'allegato IH. La pesca è limitata a una bordata della durata massima di 21 giorni consecutivi e a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 20 cale per blocco di ricerca. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o una volta effettuate 100 cale/retate, se ciò si verifica prima.

SEZIONE 6
ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Articolo 30
Pesca con cianciuolo

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da pescherecci a cianciuolo è vietata:
 - a) dalle ore 00.00 del 29 luglio 2020 alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2020 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2020 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2021 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
 - le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
 - b) dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2020 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2020 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:
 - longitudine 96° O,
 - longitudine 110° O,
 - latitudine 4° N,
 - latitudine 3° S.
2. Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2020, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Nel periodo in cui vige il divieto, tutti i pescherecci a cianciuolo degli Stati membri interessati sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3. I pescherecci a ciancuolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e successivamente sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
 - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
 - b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 31
DCP derivanti

1. Un peschereccio a ciancuolo non dispone mai di più di 450 DCP attivi nella zona della convenzione IATTC. Un DCP è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I DCP sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a ciancuolo.
2. I pescherecci a ciancuolo non possono utilizzare DCP nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera a), e sono tenuti a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di DCP identico a quello inizialmente calato in mare.
3. Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i DCP attivi secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 32
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 33
Divieto di pesca di squali alalunga

1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati dagli operatori delle navi.
3. Gli operatori delle navi:
 - a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
 - b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 34
Divieto di pesca dei mobulidi

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di mobulidi (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*). Non appena si accorgono che sono stati catturati mobulidi, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

SEZIONE 7
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Articolo 35
Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

- a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*),
- b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),
- c) squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- d) sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- e) sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- f) razze (*Rajidae*),
- g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- h) squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*,
- i) spinarolo (*Squalus acanthias*).

SEZIONE 8
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Articolo 36
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciuolo adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2020.

Articolo 37
Gestione della pesca con DCP

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S è fatto divieto ai pescherecci a cianciolo di predisporre, utilizzare o calare DCP tra le ore 00.00 del 1° luglio 2020 e le ore 24.00 del 30 settembre 2020.
2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare DCP nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC, tra 20° N e 20° S, per due mesi supplementari: dalle ore 00.00 del 1° aprile 2020 alle ore 24.00 del 31 maggio 2020 oppure dalle ore 00.00 del 1° novembre 2020 alle ore 24.00 del 31 dicembre 2020.
3. Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:
 - a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
 - b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia; o
 - c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
4. Gli Stati membri provvedono affinché ciascuno dei loro pescherecci a cianciolo non cali mai in mare più di 350 DCP muniti di boe strumentali attivate. La boa è attivata esclusivamente a bordo della nave.
5. Tutti i pescherecci a cianciolo operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo, trasbordano e sbarcano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

Articolo 38
Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC figura nell'allegato IX.

Articolo 39
Limiti di cattura per il pesce spada nella pesca con palangari a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada (*Xiphias gladius*) effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangari non superino nel 2020 il limite di cui all'allegato IG. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché, a motivo di tale misura, lo sforzo di pesca per il pesce spada non si sposti nella zona a nord di 20° S.

Articolo 40
Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie seguenti:
 - a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*),
 - b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

Articolo 41

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui alla presente sezione.
2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera v), applicano le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 31, 32 e 33.

SEZIONE 9

MARE DI BERING

Articolo 42

Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

SEZIONE 10

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Articolo 43

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché le navi battenti la loro bandiera che pescano nella zona dell'accordo SIOFA:

- a) limitino lo sforzo annuale e le catture annuali della pesca di fondo al proprio livello medio annuo relativo agli anni in cui le loro navi erano attive nella zona dell'accordo SIOFA, durante un periodo rappresentativo per il quale esistono dati dichiarati alla Commissione;
- (a) non estendano la distribuzione spaziale dello sforzo della pesca di fondo, esclusi i metodi con lenze e trappole, oltre le zone sfruttate negli ultimi anni;
- (b) non siano autorizzate a pescare nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What, Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, ad eccezione dei metodi con lenze e trappole e a condizione che abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico durante la pesca in tali zone.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 44

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia e pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Fær Øer sono autorizzati a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC che figurano

nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 45
Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403.

Articolo 46
Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 47
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 46.

Articolo 48
Specie vietate

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle specie seguenti quando si trovano nelle acque dell'Unione:
 - a) razza stellata (*Raja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e della sottozona CIEM 4;
 - b) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
 - c) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
 - d) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;
 - e) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;
 - f) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
 - g) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10;
 - h) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo;
 - i) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;
 - j) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 49

Procedura di comitato

La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 50

Disposizione transitoria

Gli articoli 9, 12, 13, 19, 25, 26, 33, 34, 35, 40, 42 e 48 continuano ad applicarsi, *mutatis mutandis*, nel 2022 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022.

Articolo 51

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 20, 21 e 22 e nell'allegato VII per gli stock ivi indicati nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2020.

Le disposizioni concernenti i limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II si applicano dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente